

Indicazioni per aderire al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)

La Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari" all'art 2, commi 3-9 istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) e prevede un processo di certificazione volto a garantire l'applicazione delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione integrata regionali nel processo di produzione e gestione della produzione primaria e dei relativi trasformati. Le suddette verifiche verranno svolte da Organismi di Controllo (ODC) sulla base dei piani di controllo regionali redatti conformemente alle Linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo della produzione integrata (LGNPC).

Le LGNPC descrivono le modalità di adesione e di gestione al SQNPI, nonché i soggetti che possono aderire sia singoli che associati e le tempistiche da rispettare per mantenere l'adesione al sistema stesso.

Le LGNPC riportano inoltre l'insieme dei controlli che i piani di controllo regionali devono prevedere affinché possa essere rilasciata la certificazione in merito alla conformità del processo produttivo e del prodotto alle norme tecniche previste nel disciplinare. I prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti con lo specifico logo distintivo del SQNPI appositamente registrato.



SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE
PRODUZIONE INTEGRATA

L'insieme complessivo dei controlli è costituito sia dalle attività direttamente a carico dei soggetti interessati lungo la filiera di produzione disciplinata (attività di autocontrollo), sia dai controlli di conformità svolti dall'ODC, al fine di accertare la completa conformità dei processi e del prodotto. In caso d'autocontrollo i soggetti interessati della filiera devono tenere la registrazione di tutte le loro attività. Le registrazioni, nonché tutta la documentazione relativa all'autocontrollo devono essere conservate e rese disponibili per i controlli di conformità del processo produttivo e del prodotto ottenuto nel rispetto del Disciplinare di produzione integrata.

Gli operatori che possono aderire al sistema sono:

- operatori agricoli in forma singola o associata;
- condizionatori;
- trasformatori;
- distributori (nel caso di prodotto commercializzato sfuso).

L'adesione viene effettuata utilizzando il sistema informativo nazionale di produzione integrata (<http://www.reterurale.it/produzioneintegrata>). Gli operatori che aderiscono al sistema devono adottare il disciplinare di produzione integrata della Regione ove insiste la sede operativa aziendale.

I produttori aderenti ad associazioni interregionali devono adottare il disciplinare della Regione nella quale è ubicata l'azienda.

I produttori che hanno aziende ricadenti in due o più Regioni confinanti possono adottare integralmente il disciplinare

della Regione dove insiste la parte prevalente dell'azienda stessa. Nel caso in cui la coltura non sia prevista nel disciplinare della Regione Campania può essere adottata la corrispondente parte del disciplinare della Regione confinante.

Tutti gli Operatori aderenti al SQNPI devono essere sottoposti alle verifiche di conformità previste dai piani di controllo regionali della produzione integrata.

I dati dell'operatore agricolo devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale di cui al Dpr. 503/99 e Dlgs. 99/2004 per cui prima della presentazione dell'istanza di accesso al SQNPI è necessario avere costituito e/o aggiornato il fascicolo aziendale.

Per gli altri operatori è prevista la costituzione di un fascicolo in forma anagrafica con le modalità previste dal sistema informativo predisposto per l'adesione al SQNPI.

Le aziende possono aderire anche per una sola coltura. L'adesione al sistema presuppone che tutta la coltura sia sottoposta a regime di controllo.

Su richiesta dell'operatore, la verifica di conformità da parte dell'ODC si può limitare alla sola fase della coltivazione che, nel caso di esito positivo si concretizza in un attestato specifico per coltura e superficie prodotto dal Sistema informativa. Tale attestato di conformità può essere utilizzato solo per i pagamenti previsti per l'applicazione delle misure agro-ambientali finanziate nell'ambito dei PSR o dell'OCM ortofrutta, ma non autorizza a far uso del marchio.

Limitatamente alle sole verifiche per il rilascio dell'attestato di conformità previsto per l'erogazione dei premi stabiliti dai predetti regimi di aiuto, il caricamento delle particelle nella domanda di adesione al SQNPI segue le disposizioni del relativo bando regionale o piano operativo. Pertanto il vincolo di aderire al SQNPI con tutte le particelle investite alla coltura di cui si intende verificare la conformità produttiva al DPI può essere limitata alla sola realtà aziendale o ai corpi omogenei ricadenti nella regione/i in cui vige il bando della misura 10 di Produzione Integrata ¹⁾ o il piano operativo di cui all'OCM ortofrutta.

Fatto salve specifiche diverse disposizioni del bando del PSR o piano operativo, nel caso dell'attestazione di conformità non sono richieste le analisi multiresiduali.

La richiesta di adesione prevede, contestualmente, la scelta dell'ODC tra quelli accreditati ed inseriti nell'apposito [elenco gestito dal Mipaaf](#)

Nel caso dei produttori agricoli la richiesta può essere presentata prima dell'avvio delle pratiche agronomiche relative alla coltura da certificare oppure, in corso d'opera, nei casi in cui sia possibile documentare la parte delle attività colturali già svolte. La richiesta di accesso dei condizionatori, trasformatori e distributori, può essere trasmessa in qualunque periodo dell'anno, ma comunque prima dell'inizio di ogni attività riguardante la gestione di prodotti o processi attinenti al SQNPI. Gli ODC, dopo le verifiche necessarie, provvedono ad avviare il processo di certificazione.

La richiesta di iscrizione può essere trasmessa [accedendo al portale SIAN:](#)

- direttamente dal soggetto richiedente;
- tramite il CAA al quale il richiedente ha conferito mandato;
- tramite il rappresentante legale dell'associazione in caso di produttori associati;
- da altro soggetto delegato.

1) *Per la Tipologia d'intervento 10.1.1 - "Produzione integrata" in Regione Campania: E' prevista la possibilità di adesione all'impegno anche con solo una parte della superficie aziendale nel caso di aziende agricole costituite da corpi separati. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo quali strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti.*

La sottoscrizione della richiesta di accesso al sistema di controllo e certificazione del SQNPI costituisce una presa d'atto dei contenuti dei Piani di Controllo regionali e l'accettazione dei controlli dell'ODC e dei soggetti pubblici incaricati di effettuare la vigilanza. Pertanto, ogni soggetto si impegna a collaborare con l'ODC facilitandone l'attività, svolta con o senza preavviso, in tutte le sue fasi ed articolazioni.

Annualmente l'operatore invia la conferma di adesione al sistema di qualità ed il piano annuale di coltivazione con le specifiche relative alle colture che intende assoggettare al regime di certificazione. Qualora non vi siano variazioni colturali, l'operatore può limitarsi esclusivamente ad inviare la conferma di adesione.

L'obiettivo principale del Disciplinare è quello di indicare agli operatori del settore agroalimentare le modalità di adesione e di gestione delle attività collegate al processo di certificazione di cui al SQNPI, finalizzato ad ottenere prodotti agricoli ed agroindustriali mediante una modalità a basso impatto ambientale, distinguibili mediante il marchio di cui all'art.8 del DM 4890/2014 e/o per ottenere i pagamenti previsti per l'applicazione delle misure agro-climatico-ambientali, in particolare per la tipologia 10.1.1 "Produzione integrata" e/o i contributi previsti dalla sottomisura 3.1.1 (adesione ai nuovi regimi di qualità), nell'ambito del PSR o dell'OCM ortofrutta, ove previsto.